

COMUNE DI CAPANNORI

(Prov. di Lucca)
SETTORE "SERVIZI ALLA CITTÀ"

Ufficio "Pianificazione Urbanistica - Politiche Ambientali"

Prot. n. 3462 del 17.01.20

ORDINANZA N° 31/2020

Oggetto: Misure contingibili per garantire il rispetto dei valori limite di concentrazione di polveri sottili nell'aria ambiente previsti dal D. Lgs. 155/2010 – Regolamentazione degli apparecchi di combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomasse e limitazioni alla circolazione stradale veicolare

IL SINDACO

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il D. Lgs. 155/2010 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Atteso che il D. Lgs. 155/2010, relativamente al parametro inquinante PM₁₀, stabilisce il numero massimo di superamenti del valore limite medio giornaliero (50 µg/mc di aria) pari a n. 35 nell'anno civile (01 gennaio-31 dicembre) e il valore medio annuale pari a 40 µg/mc di aria;

Premesso che presso l'abitato di Capannori e presso la vicina città di Lucca, sono posizionate centraline di misura degli inquinanti dell'aria ambiente che monitorano l'inquinante polveri sottili (PM₁₀). Dette centraline fanno parte della rete regionale di monitoraggio e costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 1182/2015 ed alla D.G.R.T. n. 814/16;

Atteso che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria;

Rilevato che nel corso degli anni scorsi si sono verificati numerosi e ripetuti superamenti del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria, per il parametro inquinante PM₁₀ (polveri sottili);

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9 del 11.2.2010 "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*", il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Preso atto della D.G.R.T. n. 1182/2015 nella quale è ribadita la potestà del Sindaco di adottare misure ed interventi contingibili per contrastare il superamento dei limiti normativi previsti dal D. Lgs. 155/2010;

Preso atto della D.G.R.T. n. 814/2016 avente ad oggetto. "L.R. 9/2010 – Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011";

Preso atto della Delib. della G.C. n. 84 del 28 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021 di cui alla L.R. 09/2010 ed alla D.G.R.T. n. 814/2016: In detto piano si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che contingibili che si intendono attuare nel territorio comunale al fine di limitare il rischio e la durata del superamento dei valori limiti di inquinamento con particolare riferimento allo sfioramento del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria, del parametro inquinante PM₁₀ (polveri sottili);

Preso atto che nel Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021, approvato con Delib. della G.C. n. 84 del 28 marzo 2019, tra le misure contingibili indicate sono riportate, ai sensi della D.G.R.T. n. 814/2016, quelle individuate come interventi ICQA – modulo 2 che prevedono:

- Regolamentazione degli apparecchi di combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomasse. La misura prevede il divieto di accensione di impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questi non siano l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa. Il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici riguarda i camini aperti o chiusi o qualunque altro tipo di apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato ($\geq 63\%$) e basse emissioni di monossido di carbonio ($\leq 0,5\% = 5.000$ ppm), ad esclusione delle stufe a pellet. La misura indicata risulta obbligatoria per il territorio comunale di Capannori ai sensi della D.G.R.T. n. 814/16 e non si applica per le aree collinari e montane del territorio comunale poste a quota maggiore di 200 metri s.l.m.;
- Limitazioni alla circolazione dei veicoli. La misura prevede limitazioni temporanee alla circolazione su tutto il territorio comunale per le seguenti categorie di veicoli: euro 0, euro 1 ed euro 2. E' fatta salva la possibilità di deroga alle limitazioni alla circolazione di cui sopra per alcune categorie di veicoli;

Preso atto che ai sensi del Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021, approvato con Delib. della G.C. n. 84 del 28 marzo 2019, e della D.G.R.T. n. 814/2016, la durata di applicazione delle misure in precedenza indicate è fissata in n. 4 giorni naturali e consecutivi e che, qualora anche nel primo giorno successivo la scadenza dell'ordinanza sindacale si dovesse riproporre la condizione limite di cui sopra (necessità di attivazione di interventi ICQA – Modulo 2), la misura contingibile sarà reiterata per un pari periodo;

Preso atto del Piano Regionale per la qualità dell'Aria, approvato con D.C.R.T. n. 72/2018, il quale riporta, nella sua parte IV rubricata "Norme tecniche di attuazione" all'art. 8 comma 3), limitazioni all'utilizzo di biomassa per il riscaldamento domestico;

Preso atto che in data 17 gennaio 2020 con prot. n. 3357, ARPAT comunica che, ai sensi della D.G.R.T. n. 814/16, risulta necessario attivare le misure contingibili previste nel PAC relative agli interventi ICQA - modulo 2;

Preso atto delle condizioni meteorologiche che favoriscono la concentrazione degli inquinanti PM10 negli strati bassi dell'atmosfera;

Preso atto dell'ordinanza sindacale n. 572/2010;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover emettere un provvedimento contingibile a tutela della salute dei cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico che prescriva l'attuazione delle misure contingibili relative agli interventi ICQA - modulo 2 di cui alla D.G.R.T. n. 814/2016;

Visto il D. Lgs. 155/2010;

Vista la L.R. 9/2010;

Vista la D.G.R.T. n. 1182/2015;

Vista la D.G.R.T. n. 814/2016;

Vista la Delib. della G.C. n. 84 del 28 marzo 2019;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

ORDINA

- A far data dal **18 gennaio 2020 al 21 gennaio 2020 per una durata di 4 giorni consecutivi** il divieto di accensione di impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questi non siano l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa. Il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici riguarda i camini aperti o chiusi o qualunque altro tipo di apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato ($\geq 63\%$) e basse emissioni di monossido di carbonio ($\leq 0,5\% = 5.000$ ppm), ad esclusione delle stufe a pellet. La misura indicata risulta obbligatoria per le parti del territorio comunale di Capannori poste a quota minore od uguale a 200 metri s.l.m. (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile);
- il blocco della circolazione stradale per i seguenti veicoli per il periodo dal **18 gennaio 2020 al 21 gennaio 2020 con orario 7:30 – 19:30** e con valenza su tutto il territorio comunale:

Autovetture

Euro zero	<i>A titolo non esaustivo:</i>
Benzina	Autovetture M1 non catalitiche a benzina e gasolio non omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive;

Euro zero, Euro 1, Euro 2	<i>A titolo non esaustivo:</i>
Diesel	Autovetture M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE;

Ciclomotori e Motocicli

Euro zero	<i>A titolo non esaustivo:</i>
-----------	--------------------------------

(omologati prima del 17.6.99) Ciclomotori e Motocicli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, **non omologati** ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;

Euro 1
(omologati dopo il 17.6.99) Ciclomotori e Motocicli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, **omologati** ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive;

Veicoli merci

Euro zero, Euro 1, Euro 2 inferiori a 35 quintali *A titolo non esaustivo:*
Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE

Euro zero, Euro 1, Euro 2 superiori a 35 quintali *A titolo non esaustivo:*
Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE

Veicoli per uso speciale

Euro zero inferiori a 35 quintali *A titolo non esaustivo:*
Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettera g, con portata fino a 35 q.li **non omologati** ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive

Euro zero superiori a 35 quintali *A titolo non esaustivo:*
Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettera g, con portata superiore a 35 q.li **non omologati** ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive

Autobus

Euro zero dei gestori di servizi TPL *A titolo non esaustivo:*
Autobus M2 e M3 **non omologati** ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive

Euro zero dei gestori di servizi turistici *A titolo non esaustivo:*
Autobus M2 e M3 **non omologati** ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive

Nota: Codice della strada - Art. 54, comma 1, lettere: c) autoveicoli per trasporto promiscuo; d) autocarri; e) trattori stradali; g) autoveicoli per usi speciali; h) autotreni; i) autoarticolati

Sono esonerati dal divieto di circolazione di cui al precedente punto i seguenti veicoli:

- veicoli dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile questi ultimi solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
- veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- veicoli adibiti all'igiene urbana;
- veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
- veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
- Veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato;

SI R I S E R V A

la facoltà di adottare successivi provvedimenti qualora, le misurazioni della qualità dell'aria ambiente effettuate da ARPAT rilevino ulteriori superamenti dei limiti di inquinamento da PM10 stabiliti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle misure contingibili di cui alla D.G.R.T. n. 814/2016;

DISPONE

- La massima pubblicizzazione delle presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione;
- La trasmissione della presente ordinanza alla Regione Toscana, ad ARPAT e all'Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca.


Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza anche tramite l'intensificazione della vigilanza e controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari;

AVVERTE

- *Che, ai sensi dell'art. 3, IV co L. n.241/1190, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;*
- *Che ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990, gli interessati possono prendere visione degli atti e fare copia in orario d'ufficio, previa richiesta scritta, nei giorni di apertura al pubblico;*
- *Che il presente provvedimento è in carico al Settore "SERVIZI ALLA CITTÀ presso l'Ufficio Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali;*
- *Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;*
- *Che è fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili;*

Capannori, li 17 gennaio 2020

Il Dirigente del Settore "Servizi alla Città"
(Ing. Nico Tellini)



Il Sindaco
(Luca Menesini)

